

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 822}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROBERTI, PALOMBY ADRIANA, BORRROMEO D'ADDA

Presentata il 24 novembre 1976

Abrogazione del quinto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, in merito alla reversibilità delle pensioni della previdenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ancor oggi l'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, quantunque successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, trattando della reversibilità della pensione della previdenza sociale, al quinto comma, porta la seguente disposizione: « Se il superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ».

Questa norma è in contrasto con lo spirito della Costituzione che, oltre a sancire il principio di uguaglianza nel suo articolo 3, sancisce la parità di diritti tra il lavoratore e la lavoratrice nell'articolo 37. Essa peraltro non trova alcuna giustificazione sul piano tecnico in quanto il rischio del verificarsi dell'evento incide ugualmente tanto se l'assicurato sia l'uomo che la donna. Anzi, se la norma dovesse essere elaborata secondo calcoli statistici, si dovrebbe più esattamente prevedere l'opposto di quanto è stabilito oggi, considerando che è statisticamente provato che il numero delle vedove supera di gran lunga quello dei vedovi.

Inoltre la norma è priva di fondamento giuridico perché la pensione altro non è per il lavoratore se non il godimento differito di parte della retribuzione, e se si vuole snaturarne il concetto riconducendolo addirittura non a quello di indennizzo per il mancato guadagno (che almeno potrebbe essere accettabile), ma quasi a quello di una concessione della pubblica amministrazione soltanto nei casi in cui sia provata l'impossibilità per il superstite di procacciarsi diversamente il mezzo di sostentamento, allora, per coerenza con le citate norme costituzionali, occorrerebbe prevedere una diversa norma, valida tanto nel caso che il coniuge superstite sia il marito, quanto nel caso sia la moglie e condizionare il diritto alla pensione di reversibilità alla mancanza o insufficienza di qualsiasi fonte di reddito.

È bene ricordare che la Corte di cassazione, affrontando questo problema con la sua ordinanza del 23 novembre 1971 (II sezione civile), ha precisato che se è vero che ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, la reversibilità della pensione compete in ogni caso alla moglie superstite, mentre al marito super-

stite spetta solo se invalido, tuttavia tale difformità di disciplina, a seconda del sesso del coniuge superstite, sembra non rispettare il precetto contenuto nell'articolo 3 della Costituzione, senza che risulti evidente alcuna diversità di situazione che giustifichi la discriminazione posta dalla norma in questione tra coniugi superstiti in relazione al loro sesso.

Tale posizione è anche suffragata dal nuovo diritto di famiglia che, sancendo la

parità tra i coniugi, prevede il conferimento da parte di entrambi del contributo al patrimonio comune.

Riteniamo, quindi, che la proposta di soppressione del quinto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, possa trovare accoglimento da parte degli onorevoli colleghi dai quali sollecitiamo l'approvazione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È soppresso il quinto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.